COVIP
COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Guida introduttiva alla previdenza complementare

Pianifica il tuo futuro previdenziale



www.covip.it

COVIP
COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE



Guida aggiornata a novembre 2026

Indice

Perché questa Guida 4

Perché la previdenza complementare 5

Come funziona 8

Quali sono le forme pensionistiche complementari 9

Chi vigila sulla previdenza complementare 10

L'adesione 11

Come fare per aderire 14

Le valutazioni al momento dell'adesione 15

Quali sono i documenti a tua disposizione prima dell'adesione 20

Come contribuire 22

Quali sono le scelte di investimento possibili 25

Come vengono gestiti gli investimenti 27

Come controllare la tua posizione individuale 28

Quando e come spostarsi a un'altra forma pensionistica complementare 30

Quali prestazioni puoi ottenere durante la fase di accumulo 31

Quali prestazioni pensionistiche puoi ottenere 33

La fiscalità 36

Cosa fare se qualcosa non va 40

Le parole della previdenza 41

Perché questa Guida

Con questa Guida la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – intende illustrarti, con un linguaggio semplice e con l'aiuto di alcuni esempi, cos'è la previdenza complementare, quali sono le forme pensionistiche complementari alle quali puoi aderire e cosa è necessario conoscere per pianificare in modo consapevole il tuo futuro previdenziale.

DA RICORDARE

Sotto questa voce trovi alcune informazioni essenziali da ricordare nelle tue scelte di risparmio previdenziale.

PER SAPERNE DI PIÙ

Sotto questa voce sono indicate alcune schede di approfondimento su specifici argomenti, pubblicate nella sezione "Per il cittadino" del sito della COVIP (www.covip.it).

Perché la previdenza complementare

A partire dagli anni ’90 il nostro sistema pensionistico pubblico e obbligatorio è stato profondamente modificato. Il progressivo aumento della durata della vita media, che comporta un allungamento del periodo di pagamento delle pensioni, e il rallentamento della crescita economica hanno reso necessario rivedere le regole di determinazione delle pensioni, anche per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale nel tempo.

In particolare:

- ✓ si è gradualmente passati dal **sistema retributivo**, in cui la pensione viene calcolata sulla base delle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore, al **sistema contributivo**, in cui l’importo della pensione è collegato:
  - all’ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa
  - alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL)
  - alla “speranza di vita” al momento del pensionamento
- ✓ sono stati progressivamente modificati i requisiti anagrafici (età) e contributivi richiesti per andare in pensione (anzianità contributiva).

PER SAPERNE DI PIÙ

L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia

In linea con le esperienze maturate a livello internazionale, anche in Italia alla previdenza pubblica è stato affiancato un sistema di forme pensionistiche complementari, istituite dalle parti sociali o dagli intermediari finanziari. In tal modo, il complessivo sistema previdenziale del nostro Paese risulta più solido, in quanto maggiormente in grado di far fronte a diverse possibili evoluzioni economiche e demografiche.

Aderire alla previdenza complementare consente di accumulare nel tempo un risparmio previdenziale da utilizzare al momento del pensionamento, integrando così la pensione corrisposta dalla previdenza obbligatoria e di disporre di un reddito più adeguato ai bisogni in età anziana.

In considerazione della funzione sociale svolta, lo Stato riconosce alla previdenza complementare particolari agevolazioni fiscali, di cui altre forme di risparmio non beneficiano.

Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria

Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria esprime il rapporto tra l'importo della prima rata di pensione che riceverai al momento del pensionamento e l'ultimo reddito da lavoro percepito.

È importante avere un'idea di quanto sarà il proprio tasso di sostituzione futuro per valutare per tempo quale tenore di vita potrà offrire la pensione obbligatoria in relazione ai bisogni in età anziana e se è opportuno integrarla con altre risorse.

Per consentire ai propri iscritti di simulare quale sarà presumibilmente la loro pensione al termine dell'attività lavorativa, l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) mette a disposizione sul proprio sito web un simulatore di calcolo denominato "La mia pensione futura".

Il servizio consente di verificare i contributi versati, conoscere la data in cui si maturerà il diritto alla pensione e ottenere una stima del tasso di sostituzione. Il calcolo tiene conto della normativa in vigore e si basa su determinati parametri, quali l'età, i contributi versati e la retribuzione percepita nel corso dell'attività lavorativa, nonché su alcune ipotesi riguardanti l'andamento futuro dell'economia.

I lavoratori per i quali il servizio dell'INPS non è disponibile possono rivolgersi a un patronato, CAF o consulente del lavoro per avere informazioni sulla propria posizione previdenziale e sulla possibile pensione futura.

I liberi professionisti possono rivolgersi alla Cassa professionale di riferimento per avere informazioni sulla propria posizione previdenziale e sulle prestazioni che potranno ricevere al momento del pensionamento.

Aderire alla previdenza complementare significa accantonare regolarmente una parte dei tuoi risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una pensione che si aggiunge a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria.

Nel valutare la possibilità di aderire alla previdenza complementare considera, inoltre, che:

- ✓ se sei giovane, il **tempo** gioca a tuo favore. Aderendo a una forma pensionistica complementare appena ne hai la possibilità hai più tempo per accumulare un risparmio previdenziale rilevante, beneficiare dei rendimenti che possono maturare nel corso degli anni e far fronte a eventuali discontinuità lavorative;

- ✓ se sei un lavoratore dipendente, puoi avere diritto al **contributo del datore di lavoro**;

- ✓ puoi **scegliere** a quale forma pensionistica aderire, quanto versare e il comparto di investimento più adatto alle tue esigenze;

- ✓ nei casi previsti dalla legge, puoi utilizzare una parte della posizione accumulata anche prima del pensionamento, richiedendo **anticipazioni** o **riscatti** per far fronte a determinate esigenze personali – ad esempio, acquisto, ristrutturazione della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, spese sanitarie di eccezionale gravità – oppure a situazioni di difficoltà lavorativa (inoccupazione, invalidità);

- ✓ puoi beneficiare di **agevolazioni fiscali: puoi ridurre** le tasse pagate sui redditi ogni anno per effetto della deduzione dei contributi versati alla previdenza complementare (anche a favore di familiari fiscalmente a carico). Puoi, inoltre, beneficiare di una tassazione particolarmente agevolata sulle somme che ricevi per tutto il pensionamento. La previdenza complementare beneficia di un regime fiscale agevolato in tutte le fasi di partecipazione;

- ✓ puoi **indicare chi beneficerà** della tua posizione o prestazione pensionistica futura in caso di tuo decesso.

DA RICORDARE

È importante **aderire** alla previdenza complementare **appena se ne ha la possibilità**.

Rimandare anche di pochi anni l'inizio dei versamenti significa ridurre l'ammontare della pensione complementare.

Come funziona

Nel nostro Paese la previdenza complementare è realizzata attraverso forme pensionistiche dedicate alla raccolta e all'investimento del risparmio previdenziale grazie al quale, al momento del pensionamento (o dopo, a tua scelta), puoi beneficiare di prestazioni pensionistiche integrative che si aggiungono a quella obbligatoria.

La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della contribuzione definita: la prestazione che potrai ottenere dipenderà dalla posizione individuale che avrai accumulato nel tempo, incrementata dai rendimenti e al netto della fiscalità e dei costi.

La somma che riuscirai ad accantonare, cioè la tua posizione individuale, dipende infatti:

- ✓ dagli **importi versati nel tempo** alla forma pensionistica complementare
- ✓ dalla **durata** del periodo di contribuzione (più anni = più contributi)
- ✓ dai **costi** sostenuti durante la partecipazione alla forma pensionistica
- ✓ dai **rendimenti** (al netto della tassazione) ottenuti con l'investimento sui mercati finanziari di quanto versato.

Se sei un lavoratore dipendente, la tua posizione individuale può essere:



Al momento del pensionamento, potrai scegliere come ricevere le somme accumulate sotto forma di prestazione pensionistica complementare tra le diverse possibilità offerte dalla normativa.

Accanto alla **rendita vitalizia** e alla possibilità di ricevere una parte della posizione in **capitale** (di norma, fino al 50%), puoi scegliere – in alternativa alla rendita vitalizia – fra ulteriori modalità di erogazione, quali la **rendita a durata definita**, i **prelievi liberamente determinabili** e l'**erogazione frazionata del montante accumulato**.

Quali sono le forme pensionistiche complementari

Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari istituite nell'ambito della contrattazione collettiva (perlopiù nazionale o aziendale). A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio.

Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). I fondi pensione aperti possono raccogliere adesioni su base individuale e collettiva.

Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione. I PIP possono raccogliere adesioni solo su base individuale.

Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche complementari così chiamate perché già istituite prima del decreto legislativo n. 124 del 1993 che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica del settore.

Chi vigila sulla previdenza complementare

Il sistema della previdenza complementare si fonda su un insieme di regole volte alla tutela del risparmio previdenziale.

Per assicurarne il buon funzionamento e a tutela degli aderenti e dei beneficiari, il legislatore ha istituito una specifica Autorità di vigilanza: la **COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione** – con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari e la loro solidità, a tutela degli iscritti e dei beneficiari. La COVIP gestisce l'Albo dei fondi pensione, a cui tutte le forme pensionistiche complementari devono essere iscritte per esercitare l'attività.

La COVIP può, inoltre, formulare proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; cura anche la raccolta e la diffusione di informazioni utili alla conoscenza dei temi previdenziali.

Alla COVIP sono stati attribuiti anche compiti di controllo sulla composizione del patrimonio e sugli investimenti delle Casse di previdenza, nonché compiti di vigilanza sui PEPP (prodotti pensionistici individuali paneuropei).

La COVIP partecipa ai lavori degli organismi internazionali (tra cui EIOPA, OCSE, INFE e IOPS) che seguono i temi della previdenza complementare.

La COVIP fa parte del "Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria", del Comitato Macroprudenziale e del Tavolo per la finanza sostenibile.

Se hai necessità di ricevere informazioni e chiarimenti sulla previdenza complementare puoi visitare il sito istituzionale www.covip.it e contattare anche per e-mail il Settore Relazioni con il Pubblico all'indirizzo urp@covip.it.

L’adesione

Tutti possono aderire, su base volontaria, alla previdenza complementare.

Se sei un **lavoratore dipendente**, puoi aderire secondo le modalità previste dagli accordi collettivi di lavoro applicabili al tuo settore, alla tua azienda o al tuo territorio (**adesione collettiva**). Gli accordi individuano il fondo pensione di riferimento (negoziale, aperto o preesistente) e la misura minima della contribuzione. Se versi il contributo a tuo carico nella misura prevista, hai diritto anche al contributo del tuo datore di lavoro.

Se sei un **lavoratore dipendente del settore privato assunto per la prima volta successivamente alla data del 30 giugno 2026, al momento dell’assunzione** è prevista l’**adesione automatica** alla forma pensionistica individuata dagli accordi collettivi applicabili, salvo una diversa scelta **entro 60 giorni dall’assunzione**.

Se sei un lavoratore non di prima assunzione (riassunto) **successivamente alla data del 30 giugno 2026** e dichiari al momento della riassunzione di avere già un’adesione a un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l’**adesione automatica**, salva la possibilità di optare per aderire esplicitamente a un fondo pensione da te liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare da te già operata, la quota di TFR continua a essere conferita a previdenza complementare.

DA RICORDARE

Ai **lavoratori dipendenti** del settore privato assunti **fino al 30 giugno 2026**, e che non abbiano espresso alcuna volontà nel primo semestre dall’assunzione, si applica il previgente meccanismo di **adesione tacita** per silenzio-assenso alla previdenza complementare.

L'adesione automatica alla previdenza complementare

L'**adesione automatica** è una nuova modalità di adesione alla previdenza complementare, in vigore dal 1° luglio 2026. Riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato assunti successivamente al 30 giugno 2026. Sono esclusi: i lavoratori dipendenti del settore pubblico iscritti ai fondi pensione negoziali di riferimento, i lavoratori domestici e i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni.

Lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026

I lavoratori dipendenti privati di prima assunzione, successivamente al 30 giugno 2026, sono iscritti automaticamente alla previdenza complementare dalla data di assunzione.

Il lavoratore entro 60 giorni dalla data di assunzione potrà rinunciare all'adesione automatica scegliendo un altro fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda ai sensi dell'art. 2120 del codice civile. In assenza di una diversa scelta nei 60 giorni dall'assunzione, trova applicazione l'adesione automatica alla previdenza complementare e il lavoratore è iscritto, dalla data di assunzione, al fondo pensione di destinazione per l'adesione automatica.

Il **fondo pensione di riferimento** in caso di adesione automatica è quello previsto dagli accordi o contratti collettivi che si applicano al suo rapporto di lavoro. Se sono indicati più fondi, il fondo di riferimento è quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti della sua azienda. In assenza di accordi collettivi di riferimento, la forma pensionistica residuale di destinazione individuata dalla normativa è il fondo pensione COMETA, al quale viene versato solo il TFR.

Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro deve fornire un'informativa dettagliata in merito agli accordi collettivi applicabili, all'adesione automatica, alla forma pensionistica complementare destinataria, alle diverse scelte disponibili e alla relativa tempistica.

Lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026

Il lavoratore che ha già avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato nel settore privato e inizia un nuovo rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 2026 è soggetto all'adesione automatica alla previdenza complementare solo se al momento della nuova assunzione risultava già iscritto a un fondo pensione e vi versava il TFR (in tutto o in parte).

Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro deve fornire un'informativa dettagliata in merito agli accordi collettivi applicabili e verificare quale sia stata la scelta compiuta in precedenza dal lavoratore.

Se il tuo contratto di lavoro prevede la cosiddetta **adesione contrattuale**, sarai iscritto alla forma pensionistica di riferimento mediante il versamento da parte del tuo datore di lavoro del contributo fissato dagli accordi collettivi per l'adesione contrattuale. È opportuno che valuti se integrare le somme versate con il tuo contributo (ciò comporta anche il versamento di un ulteriore contributo da parte del datore di lavoro e, se previsto, il versamento del TFR).

Se sei un **lavoratore dipendente del pubblico impiego** puoi aderire al tuo fondo pensione negoziale di riferimento, versando il tuo contributo, conferendo la quota di TFR prevista dagli accordi e beneficiando del contributo del datore di lavoro. Per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2019, possono essere previsti dei meccanismi di adesione automatica al fondo pensione negoziale di riferimento tramite silenzio-assenso, se disciplinato dalle fonti istitutive.

Se non hai un fondo pensione di riferimento oppure se decidi di iscriverti a una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dall'accordo collettivo relativo al tuo rapporto di lavoro, puoi aderire a un fondo pensione aperto o a un PIP (**adesione individuale**).

Se sei un **lavoratore autonomo** o un **libero professionista** puoi aderire a un fondo pensione aperto o a un PIP (**adesione individuale**), decidendo autonomamente il tuo contributo e la periodicità di versamento.

DA RICORDARE

Se sei un lavoratore dipendente del pubblico impiego in regime di TFS (trattamento di fine servizio) e decidi di aderire al fondo di previdenza complementare di riferimento, con l'adesione al fondo passi automaticamente al regime di TFR.

PER SAPERNE DI PIÙ

I fondi pensione per i lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato

Come fare per aderire

DA RICORDARE

Anche i familiari fiscalmente a carico possono essere iscritti alla previdenza complementare. Ad esempio, puoi versare contributi per i tuoi figli a carico e beneficiare della deducibilità fiscale a cui hai complessivamente diritto (fino al limite di 5.300 euro all'anno).

L'adesione a un fondo pensione negoziale o a un fondo pensione preesistente può avvenire nella tua sede di lavoro, in quella del fondo pensione o nella sede dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo o dei patronati e CAF incaricati dal fondo.

L'adesione a un fondo pensione aperto o a un PIP può avvenire nelle sedi delle società che li hanno istituiti oppure attraverso i soggetti incaricati dalle stesse società.

L'adesione collettiva a un fondo pensione aperto può essere effettuata anche nella tua sede di lavoro o nella sede dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo o dei patronati e CAF a ciò incaricati dalla società.

L'adesione può avvenire anche via web.

Le valutazioni al momento dell'adesione

Per compiere in modo più consapevole la scelta di aderire alla previdenza complementare, è opportuno – al momento dell'adesione – effettuare alcune valutazioni:

- ✓ se sei un **lavoratore dipendente, verifica cosa prevede**, in materia di previdenza complementare, il **contratto** o l'**accordo collettivo** o il **regolamento aziendale** che si applica al tuo rapporto di lavoro e se c'è un **fondo pensione di riferimento**. Tale contratto, accordo o regolamento disciplina, inoltre, la **misura minima della contribuzione** (del datore di lavoro e del lavoratore);

- ✓ verifica quali sono i **comparti di investimento** offerti dal fondo, i rischi finanziari connessi e **valuta** – compilando il **Questionario di autovalutazione** – **quello più adatto alla tua età e alle tue esigenze previdenziali.** In caso di **adesione automatica** alla previdenza complementare, **i contributi** versati confluiranno in una **linea** o **percorso *life cycle***, che tiene conto della tua età e degli anni mancanti al pensionamento;

- ✓ se devi **scegliere** tra più forme pensionistiche complementari, **confronta i costi applicati** dalle diverse forme attraverso il comparatore dei costi pubblicato sul sito della COVIP. I costi che sostieni possono ridurre significativamente l'importo della tua posizione individuale.

Un esempio del vantaggio rappresentato dal contributo del datore di lavoro



Maria è una lavoratrice dipendente che aderisce alla previdenza complementare. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Nel primo anno versa un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro), la quota del TFR futuro pari al 6,91% della sua retribuzione lorda (2.073 euro) e riceve dal suo datore di lavoro un contributo pari all'1,5% della retribuzione lorda (450 euro). L'ammontare complessivo del versamento è quindi pari a 2.973 euro.



Paolo è un lavoratore dipendente che percepisce lo stesso reddito annuo lordo di Maria e aderisce alla previdenza complementare versando il proprio contributo e l'intera quota del TFR futuro ma senza ricevere il contributo del datore di lavoro. Il suo versamento complessivo nel primo anno è quindi pari a 2.523 euro.

Si ipotizza un rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 2% annuo, la tassazione annuale dei rendimenti, un costo di gestione dell'1% della posizione individuale, una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, 37 anni di contribuzione e l'applicazione delle tavole demografiche A62.



L'importo della prima rata annua di pensione complementare che **Maria** riceverà a 67 anni di età sarà di circa 6.100 euro (in termini reali e al lordo delle tasse).



Per **Paolo** l'ammontare della prima rata annua, a 67 anni di età, sarà di circa 5.200 euro (in termini reali e al lordo delle tasse).

Maria, quindi, usufruendo del contributo del datore di lavoro, riceverà rispetto a Paolo una pensione complementare più alta del 17% (circa 900 euro l'anno).

L'indicatore sintetico dei costi (ISC)

L'**Indicatore sintetico dei costi** (**ISC**) è una percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla tua posizione individuale i costi che sostieni aderendo a una forma pensionistica complementare (ad esempio, i costi *una tantum* pagati al momento dell'adesione, i costi di gestione amministrativa e finanziaria e il costo di trasferimento).

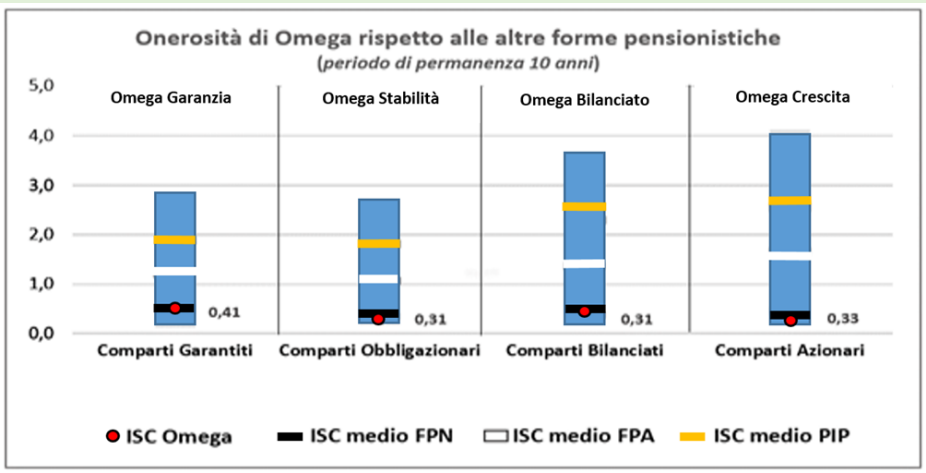
L'ISC è calcolato secondo una metodologia definita dalla COVIP, in modo analogo per tutte le forme pensionistiche complementari, facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Per il calcolo dell'ISC vengono utilizzati i costi standard applicati dalle forme pensionistiche, senza tenere conto delle eventuali agevolazioni riconosciute a particolari categorie di aderenti.

In particolare, l'ISC:

- ✓ permette di confrontare agevolmente i costi delle diverse forme pensionistiche, anche per comparti
- ✓ si riduce, per periodi più lunghi di permanenza nella forma pensionistica, poiché i costi fissi si ripartiscono su una posizione individuale che nel tempo tende a crescere.

Per confrontare l'onerosità di diversi comparti puoi:

- ✓ consultare il grafico presente nella **Scheda 'I costi'** contenuta nel documento **Le Informazioni chiave per l'aderente** (Parte I della Nota Informativa), nel quale il valore dell'ISC di ogni comparto è confrontato con quello di tutti i comparti con le stesse caratteristiche di investimento presenti sul mercato



- ✓ visitare il sito della COVIP dove trovi il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche** che consente di confrontare l'ISC di tutti i comparti delle varie forme pensionistiche complementari.

Un esempio dell'impatto dei costi sulla pensione complementare



Paolo aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo annuo pari a 2.500 euro in un comparto bilanciato. L'ISC del comparto scelto è pari allo 0,5% della posizione individuale su 35 anni di partecipazione.



Carlo aderisce al comparto bilanciato di un'altra forma di previdenza complementare versando lo stesso contributo annuo (2.500 euro). L'ISC del comparto scelto è pari all'1,5% della posizione individuale su 35 anni di partecipazione.

Si ipotizza un rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 3% annuo, la tassazione annuale dei rendimenti, una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, l'applicazione delle tavole demografiche A62.



Dopo 35 anni di contribuzione, **Paolo** riceverà nel primo anno una pensione complementare, in termini reali e al lordo delle tasse, di circa 5.500 euro.



Carlo, invece, otterrà una pensione complementare di circa 4.800 euro, in termini reali e al lordo delle tasse.

Per effetto dei minori costi sostenuti, la pensione complementare di Paolo sarà di circa il 15% più alta di quella di Carlo (700 euro in più l'anno).

Un esempio dell'impatto degli anni di contribuzione sulla pensione complementare



Maria è una lavoratrice dipendente che aderisce alla previdenza complementare. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Nel primo anno versa un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro), la quota del TFR futuro pari al 6,91% della sua retribuzione lorda (2.073 euro) e riceve dal suo datore di lavoro un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro). Il totale del versamento annuo è quindi pari a 2.973 euro. Maria versa contributi per 37 anni.



Carlo è un lavoratore dipendente che percepisce lo stesso reddito annuo lordo e aderisce alla previdenza complementare alle stesse condizioni di Maria. Carlo versa contributi per 17 anni.

Si ipotizza un rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 2% annuo, la tassazione annuale dei rendimenti, un costo di gestione dell'1% della posizione individuale, una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2% e l'applicazione delle tavole demografiche A62.

L'ammontare della prima rata annua di pensione complementare che **Maria** riceverà a 67 anni di età sarà di circa 6.100 euro (in termini reali e al lordo delle tasse).

Per **Carlo** l'ammontare della prima rata annua di pensione complementare che riceverà a 67 anni sarà di circa 2.400 euro (in termini reali e al lordo delle tasse).





Maria, quindi, versando per un periodo di tempo più lungo (20 anni in più) rispetto a Carlo riceverà una pensione complementare più alta di circa 3.700 euro l'anno.

Quali sono i documenti a tua disposizione prima dell'adesione

Prima di aderire, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni ti consegnano:



- ✓ **Le Informazioni chiave per l'aderente** (Parte I della Nota Informativa). Il documento spiega in modo semplice e sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, come funziona, i destinatari e i contributi, le prestazioni che puoi ottenere, le opzioni di investimento, i rendimenti ottenuti negli anni passati, i costi). Sono, inoltre, fornite alcune proiezioni pensionistiche, cioè alcune simulazioni del valore della posizione individuale al momento del pensionamento e del corrispondente valore della pensione complementare attesa, calcolate in base ad alcune ipotesi definite dalla COVIP. Il documento include la **Scheda 'I costi'**, in cui vengono rappresentati i costi che l'iscritto sostiene durante la partecipazione al fondo pensione



- ✓ l'**Informativa sulla sostenibilità** (Appendice alla Nota Informativa), che contiene informazioni sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, sull'eventuale integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento nonché sui principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento



- ✓ il **Questionario di autovalutazione**, che ti viene sottoposto per raccogliere alcune informazioni riguardanti le tue conoscenze previdenziali e la tua propensione personale al risparmio. Sulla base di tali informazioni potrai orientarti verso il comparto più adatto al tuo profilo personale e alle tue esigenze previdenziali.

Questi documenti sono disponibili anche sul sito della forma pensionistica, insieme a **Le Informazioni integrative** (Parte II della Nota Informativa), lo **Statuto/Regolamento** e, per i PIP, le **Condizioni generali di contratto**, che descrivono in modo più dettagliato le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il tuo rapporto di partecipazione e ogni altra documentazione che i fondi pensione sono tenuti a predisporre.

Se sei già iscritto a una forma pensionistica complementare e intendi aderire a un'altra, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni della nuova forma ti devono consegnare, con i documenti sopra indicati, anche la **Scheda 'I costi'** della forma pensionistica a cui sei già iscritto, per consentirti un raffronto dei costi e valutarne la differente onerosità. Tale scheda andrà sottoscritta per presa visione.

Guida ai documenti informativi a tua disposizione prima dell'adesione

Il documento **Le Informazioni chiave per l'aderente** (Parte I della Nota Informativa) illustra in modo semplice e sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica.

Il documento include la **Scheda 'I costi'**, che contiene informazioni sui costi che gravano sull'aderente nella fase di accumulo – rappresentati anche in modo sintetico attraverso **l'Indicatore Sintetico dei Costi (ISC)** – e sui costi che verranno applicati al momento dell'accesso al pensionamento.

In sede di adesione è consegnata anche l'**Informativa sulla sostenibilità**, che contiene informazioni sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, sull'eventuale integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento e sui principali effetti negativi per la sostenibilità di tali decisioni.

Nel caso dei fondi negoziali e dei fondi preesistenti, il documento include, inoltre, la **Scheda 'I destinatari e i contributi'**, che fornisce maggiori informazioni sulla platea dei potenziali aderenti e sulla contribuzione minima – per il lavoratore e il datore di lavoro – prevista dal contratto collettivo.

Le informazioni chiave per l'aderente forniscono anche una simulazione della pensione complementare calcolata secondo alcune ipotesi definite dalla COVIP. La simulazione della pensione è riferita a figure-tipo generiche di età differenti (30 e 40 anni) che versano contributi di entità diversa (2.500 e 5.000 euro) e andranno in pensione a 67 anni di età.

Individuando la situazione che più si avvicina alle tue caratteristiche puoi avere un'idea della pensione che potrai ricevere. I valori indicati nei documenti sono espressi in termini reali, in modo da neutralizzare gli effetti dell'inflazione e non tengono conto della tassazione.

Si tratta di una simulazione e, quindi, può non corrispondere alla rendita che effettivamente percepirai al momento del pensionamento. Ti darà comunque un ordine di grandezza della pensione che stai costruendo.

Sul sito *web* della forma pensionistica puoi comunque effettuare in ogni momento delle simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

Prima di aderire e di sottoscrivere il **Modulo di adesione** compila il **Questionario di autovalutazione** per verificare il tuo livello di conoscenza in materia previdenziale. Le domande contenute nel Questionario riguardano la capacità di risparmio personale, l'orizzonte temporale che ti separa dalla pensione e la tua propensione al rischio. In base al punteggio ottenuto, ti viene consigliato il comparto di investimento più idoneo. È possibile in ogni caso scegliere un comparto diverso. Nel caso di adesione di un minore, il **Questionario di autovalutazione** non deve essere compilato.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento completo della **Nota Informativa**, disponibile sul sito *web* della forma pensionistica complementare, che nella Parte II contiene informazioni ulteriori sulle caratteristiche dei comparti offerti e sui soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del fondo.

Come contribuire

Se sei un **lavoratore dipendente** e hai aderito al tuo fondo pensione di riferimento, **il datore di lavoro verserà sulla tua posizione individuale**:

- ✓ **il tuo contributo,** nella misura minima prevista dall'accordo collettivo o regolamento aziendale. Puoi sempre versare un importo maggiore;
- ✓ **il contributo dell'azienda**, nella misura prevista dall'accordo collettivo o regolamento aziendale, se versi anche il tuo contributo;
- ✓ **il TFR futuro**, in tutto o in parte, in base a quanto previsto nell'accordo collettivo o nel regolamento aziendale.

DA RICORDARE

I lavoratori con una retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale possono, nell'ambito dell'adesione automatica, decidere di non versare il contributo personale.

Se sei un **lavoratore dipendente del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026**, si applicano le nuove regole sull'**adesione automatica**. In questo caso, sarai iscritto alla forma pensionistica collettiva di riferimento a cui, insieme al TFR maturando, saranno versati il tuo contributo e quello del datore di lavoro, nelle misure previste dagli accordi o dai contratti collettivi, che si applicano al tuo rapporto di lavoro.

Se sei un **lavoratore non di prima assunzione** (riassunto) successivamente al 30 giugno 2026, che dichiara al momento della riassunzione di avere già un'adesione a un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, si applicano le nuove regole sull'adesione automatica. In questo caso in coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare da te già operata, la quota di TFR è conferita alla forma pensionistica di riferimento unitamente al tuo contributo e a quello del datore di lavoro.

PER SAPERNE DI PIÙ

I fondi pensione per i lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato

Se sei un **lavoratore dipendente del pubblico impiego** puoi aderire al fondo pensione negoziale di riferimento, versando il tuo contributo, conferendo la quota di TFR maturando prevista dagli accordi e beneficiando del contributo del datore di lavoro. Puoi aderire in modo individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP senza però poter devolvere il TFR, né ricevere il contributo datoriale.

Se sei un **lavoratore autonomo** o un **libero professionista** e aderisci **individualmente a una forma pensionistica** (fondo aperto o PIP), la tua posizione viene alimentata **solo dal tuo contributo**, di cui decidi liberamente l'importo e la periodicità di versamento.

Tutti possono aderire individualmente a un fondo aperto o PIP, scegliendo l'importo e la periodicità di versamento.

L'ammontare dei contributi versati e la durata della partecipazione influiscono sull'importo della tua pensione. Se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione complementare, puoi versare ulteriori contributi oppure prolungare la durata del periodo di versamento.

Controlla nel tempo l'andamento della tua posizione individuale per modificare, se del caso, il livello di contribuzione o il comparto scelto.

IL TFR

È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso. La somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente; sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva del 17%.



Ad esempio, **Maria** è una lavoratrice dipendente assunta il 1° gennaio. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Alla fine dell'anno, il suo TFR di competenza è calcolato così:

Quota annua TFR = 30.000 x 6,91% = 2.073 euro

Alla fine dell'anno successivo, ipotizzando che Maria percepisca lo stesso reddito e che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell'anno precedente sia del 2%, il suo TFR complessivo di competenza sarà pari a:

Quota annua TFR = 30.000 x 6,91% = 2.073 euro

Rivalutazione = 2.073 x [(1,5% + (2% x 75%)) x (100%-17%)]= 51,62 euro

Totale TFR accantonato alla fine del secondo anno = 2.073 + 2.073 + 51,62 = 4.197,62 euro

Un esempio del diverso utilizzo del TFR



Paolo è un lavoratore dipendente che aderisce alla previdenza complementare. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Nel primo anno versa un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro), l'intera quota del TFR futuro pari al 6,91% della sua retribuzione lorda (2.073 euro) e riceve dal suo datore di lavoro un contributo pari all'1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro). L'ammontare del versamento totale è quindi pari a 2.973 euro.



Carlo è un lavoratore dipendente che non è iscritto a un fondo pensione. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro e mantiene il TFR accantonato in azienda.

Si ipotizza un rendimento reale (cioè al netto dell'inflazione) del 2% annuo, la tassazione annuale dei rendimenti e della rivalutazione del TFR, un costo di gestione dell'1% della posizione individuale, una crescita reale della retribuzione annua dell'1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, l'applicazione delle tavole demografiche A62.



Dopo 37 anni di contribuzione, **Paolo** accumula nel fondo pensione 142.000 euro (in termini reali e al lordo della tassazione), di cui 66.000 euro derivano dal TFR, 28.000 euro dai contributi e 48.000 euro dai rendimenti netti. L'importo della prima rata annua di pensione complementare che potrà ricevere sarà di circa 6.100 euro (in termini reali e al lordo delle tasse).



Carlo, invece, mantiene il TFR in azienda. Dopo 37 anni accumulerà un capitale pari a 100.000 euro (in termini reali e al lordo della tassazione), di cui 66.000 euro derivano dagli accantonamenti annuali di TFR e 34.000 euro provengono dalla rivalutazione netta del TFR.

Paolo, versando alla previdenza complementare oltre al TFR anche un contributo (14.000 euro in 37 anni), ottiene il contributo del datore di lavoro (14.000 euro) e accumula complessivamente un capitale di 42.000 euro in più rispetto a Carlo.

Quali sono le scelte di investimento possibili

Le forme pensionistiche complementari ti offrono diverse opzioni (comparti) per investire i tuoi contributi.

I comparti si differenziano tra loro in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:



garantiti, che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al pensionamento)



obbligazionari (puri o misti), a seconda che investano esclusivamente o principalmente in obbligazioni. La quota azionaria non può superare il 30%



bilanciati, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale, con una quota azionaria compresa tra il 30% e il 50%



azionari, che investono almeno il 50% in azioni

È importante che tu conosca la categoria a cui appartiene il comparto che scegli perché a questo corrisponde una specifica combinazione di rischio/rendimento.

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere e al periodo di partecipazione.

Ad esempio, scegliendo un comparto azionario puoi aspettarti rendimenti potenzialmente più elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (cioè il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi in alcuni anni).

DA RICORDARE

Il termine "rischio" è usato per esprimere la variabilità del rendimento dell'investimento in un determinato periodo di tempo.

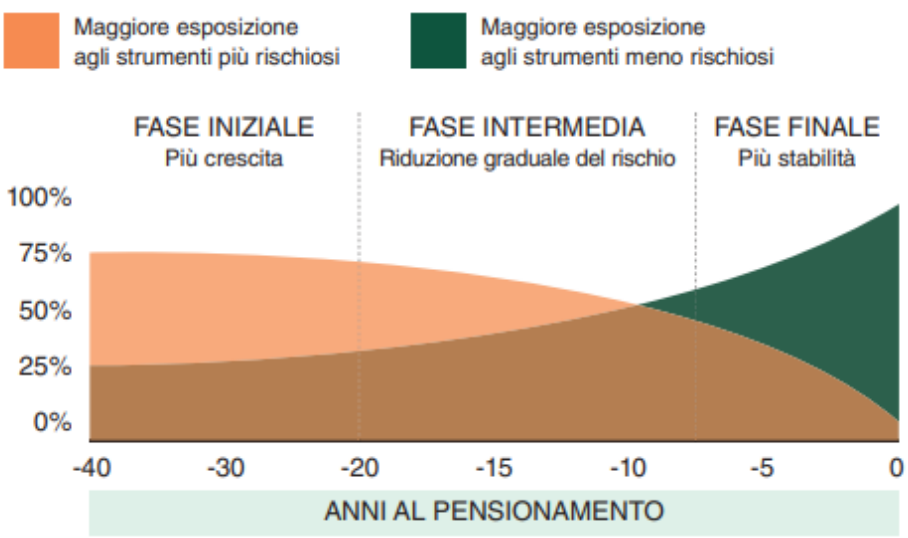
Scegliendo un comparto obbligazionario puoi invece aspettarti rendimenti potenzialmente più contenuti nel lungo periodo, ma anche ridotte oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni.

Esistono poi comparti garantiti che, offrendo una garanzia di rendimento minimo, limitano il rischio connesso all'investimento.

Esistono infine linee o percorsi di investimento di tipo ***life cycle***, che tengono conto dell'età dell'aderente e dell'orizzonte temporale al pensionamento, in cui si riduce gradualmente e automaticamente il rischio di investimento all'avvicinarsi della pensione.

DA RICORDARE

Dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato neoassunti oppure riassunti che già hanno in precedenza aderito alla previdenza complementare con versamenti del TFR aderiscono in modo automatico e sono iscritti a un percorso di tipo *life cycle.*



Il **Questionario di autovalutazione** che ti viene sottoposto al momento dell'adesione volontaria può darti un'indicazione del comparto di investimento più adatto, in considerazione della tua età e delle tue esigenze previdenziali.

Il percorso "ideale" che ti viene indicato si basa su un approccio ***life cycl***e, secondo il quale l'esposizione all'investimento azionario si riduce con l'età. I comparti con un maggiore contenuto azionario, infatti, possono rappresentare un'opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere, consigliati a chi è prossimo al pensionamento.

Nella scelta del comparto è importante stabilire il **livello di rischio** che sei disposto a sopportare considerando l'**orizzonte temporale** che ti separa dal pensionamento, il tuo **patrimonio** e il **reddito che ti aspetti** di avere in futuro.

Tieni anche conto dei costi, perché influiscono sull'importo della tua prestazione complementare futura. I costi infatti variano in base al comparto scelto.

Controlla nel tempo l'andamento della tua posizione individuale per modificare, se del caso, il comparto che hai scelto.

Come vengono gestiti gli investimenti

Le somme versate nel comparto che hai scelto sono investite sulla base della **politica di investimento** definita per ciascun comparto della forma pensionistica.

Gli investimenti producono nel tempo un **rendimento variabile** in funzione degli andamenti dei mercati e della tipologia di strumenti finanziari acquistati.

Le forme pensionistiche complementari nell'investire i tuoi contributi devono rispettare regole di prudenza, definite dalla normativa, che tengono conto della finalità previdenziale e non speculativa dell'investimento. Ad esempio, gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati e sono previsti limiti quantitativi all'acquisto di determinati strumenti finanziari ritenuti più rischiosi.

Nella politica di investimento possono anche essere inclusi aspetti di **sostenibilità**. Le forme pensionistiche complementari possono infatti adottare, anche solo per alcuni comparti, una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Nei fondi pensione negoziali, la gestione degli investimenti è affidata a intermediari abilitati (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) sulla base di una convenzione nella quale sono definiti i criteri a cui tali operatori si devono attenere.

Nei fondi pensione aperti e nei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), gli investimenti sono gestiti in genere direttamente dalla società (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) che ha istituito il fondo aperto o il PIP. Le risorse dei fondi pensione aperti e dei PIP costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello della società.

I fondi pensione preesistenti possono gestire le proprie risorse finanziarie direttamente oppure affidandole a intermediari abilitati.

Le risorse in gestione sono custodite da un depositario a ciò autorizzato (ad esempio, una banca) che ha anche il compito di verificare che le operazioni effettuate dal gestore siano conformi alla legge e a quanto stabilito nello Statuto o nel Regolamento della forma pensionistica complementare.

Come controllare la tua posizione individuale

Per aiutarti a controllare tempo per tempo l'andamento della tua posizione individuale, la forma pensionistica complementare ha l'obbligo di fornirti ogni anno, mediante posta elettronica o in formato cartaceo, ovvero nell'area riservata del sito *web*, il **Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo** contenente le informazioni più importanti sul tuo investimento previdenziale (l'ammontare della tua posizione individuale, i contributi versati nel corso dell'anno, i rendimenti conseguiti e i costi effettivamente sostenuti).

Con tale documento ricevi anche una stima della posizione individuale che avrai maturato al momento del pensionamento, continuando a versare così come fatto sino a tale momento, sulla base della metodologia stabilita dalla COVIP.

DA RICORDARE

Sul sito *web* della forma pensionistica puoi effettuare in ogni momento una simulazione personalizzata della tua presunta pensione complementare futura.

Il documento fornisce una simulazione della tua presunta pensione complementare calcolata in base ai tuoi dati anagrafici, alla posizione individuale maturata, alla tua dinamica retributiva, al comparto che hai scelto, alle informazioni proprie della forma pensionistica complementare e ad alcune ipotesi definite dalla COVIP. Tieni presente che si tratta di una simulazione e che, quindi, potrà non corrispondere alla rendita vitalizia che effettivamente riceverai al momento del pensionamento. Puoi avere, tuttavia, la percezione dell'ordine di grandezza della pensione complementare che stai costruendo.

Le informazioni che ricevi ogni anno ti consentono di controllare tempo per tempo la regolarità dei versamenti effettuati e l'adeguatezza del percorso previdenziale che hai scelto. Nel caso tu lo ritenga opportuno, puoi modificare alcune scelte che hai compiuto, ad esempio aumentare i contributi o cambiare il comparto di investimento.

Con l'avanzare dell'età e quindi con l'avvicinarsi del momento del pensionamento, è importante valutare se il comparto inizialmente scelto è ancora adeguato alle proprie esigenze, oppure spostare progressivamente la posizione individuale maturata verso comparti più prudenti nell'ottica di adeguare costantemente il profilo di rischio all'età anagrafica. Salvo che tu sia in un percorso di tipo *life cycle*, compila periodicamente (almeno ogni tre anni) il **Questionario di autovalutazione** presente sul sito *web* del fondo pensione o nella tua area personale per aiutarti a valutare tempo per tempo l'**adeguatezza del comparto scelto**.

Al momento di andare in pensione è importante monitorare le condizioni dei mercati finanziari, posticipando eventualmente la richiesta delle prestazioni in caso di andamento negativo dei mercati finanziari, per non incorrere nel rischio di realizzare eventuali perdite.

Guida ai documenti informativi durante l'adesione

Per aiutarti a controllare tempo per tempo l'evoluzione della tua posizione previdenziale, la forma pensionistica complementare ti fornisce periodicamente il **Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**. Questo documento contiene informazioni sui versamenti contributivi effettuati e sull'andamento dell'investimento. Consente inoltre di verificare la regolarità dei versamenti effettuati, di seguire l'evoluzione della posizione previdenziale e di conoscere il presumibile valore della posizione individuale al momento del pensionamento e il corrispondente valore della rendita pensionistica attesa.

Quando mancano tre anni o meno alla presumibile età del pensionamento di vecchiaia, all'interno del **Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo** viene inclusa una sezione dedicata alle **Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia**, ove vengono fornite informazioni sulla pensione complementare attesa nonché sulle ulteriori possibili scelte a disposizione al momento del pensionamento (ad esempio, prosecuzione della contribuzione oltre l'età pensionabile, trasferimento della posizione presso un'altra forma di previdenza complementare per beneficiare di migliori condizioni di rendita, ecc.).

Il fondo pensione invia il documento **Altre informative da fornirsi in corso d'anno al verificarsi di determinati eventi** nel caso in cui durante l'anno si siano verificate alcune particolari circostanze come, ad esempio, perdita dei requisiti di partecipazione, modifiche peggiorative unilaterali del fondo pensione, posizioni nulle, *switch* in caso di percorsi *life cycle*. Oltre alle informazioni sulle circostanze che si sono verificate, il documento contiene anche informazioni sulle opzioni eventualmente esercitabili.

Nell'area pubblica del **sito *web*** della forma di previdenza complementare sono pubblicati altri documenti del fondo come, ad esempio, lo Statuto/Regolamento e le Condizioni generali di contratto, la Nota Informativa, il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite, il Documento sulla politica di investimento, il bilancio e il rendiconto del fondo.

Quando e come spostarsi a un'altra forma pensionistica complementare

Cambiare il fondo pensione a cui hai aderito è possibile, ma tieni presente che non dovrebbe rappresentare una scelta da compiere frequentemente. Questo perché le valutazioni sul buon operato di ogni forma pensionistica devono essere effettuate su orizzonti temporali ampi, più adatti a una prospettiva di lungo periodo tipica della previdenza complementare.

Comunque, dopo due anni di adesione (tre per i dipendenti del settore pubblico iscritti ai fondi di riferimento) puoi chiedere il trasferimento della posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare. Il trasferimento ti consente di proseguire il tuo percorso previdenziale senza interruzioni: la tua anzianità nel sistema della previdenza complementare inizia da quando hai aderito la prima volta, a condizione che tu non abbia riscattato.

Se hai aderito su base collettiva e cambi lavoro puoi trasferirti alla nuova forma pensionistica complementare alla quale accedi in relazione alla nuova attività anche prima del periodo minimo sopra indicato.

DA RICORDARE

Considera che piccole variazioni dei costi applicati e dei contributi versati possono ridurre anche in modo significativo la tua pensione complementare futura.

Al **momento del trasferimento** dovrai di nuovo **valutare il comparto più idoneo** rispetto alle tue caratteristiche personali e alla tua propensione al rischio. Occorre inoltre che tu ponga attenzione all'eventuale differente onerosità delle due forme pensionistiche (quella presso cui vuoi trasferire la tua posizione individuale e quella a cui sei già iscritto). A tal fine **confronta** le due **Schede 'I costi'**. Puoi inoltre confrontare i costi di ciascun comparto consultando il Comparatore dei costi pubblicato sul sito della COVIP.

In caso di richiesta di trasferimento, il fondo pensione, entro 30 giorni dal trasferimento, ti invia il **Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita**, in cui sono fornite informazioni di riepilogo sull'operazione effettuata.

Quali prestazioni puoi ottenere durante la fase di accumulo

Durante il periodo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, nelle specifiche situazioni previste dalla legge, puoi prelevare dalla tua posizione individuale una parte del tuo risparmio previdenziale, a titolo di **riscatto** o di **anticipazione**.

La somma che prelevi a titolo di riscatto o di anticipazione va a ridurre la tua posizione individuale e, quindi, ciò di cui potrai disporre al momento del pensionamento.

Se sei iscritto alla previdenza complementare da più di 8 anni puoi chiedere un'anticipazione, per un importo non superiore al 75% del montante accumulato, per l'**acquisto** o la **ristrutturazione della prima casa di abitazione** (per te o per i tuoi figli), ovvero per un importo massimo del 30% del montante accumulato, per **ulteriori esigenze**. Inoltre, per far fronte a **spese sanitarie**, conseguenti a gravissime condizioni di salute (anche del tuo coniuge o dei tuoi figli), puoi richiedere in qualsiasi momento un'anticipazione della posizione individuale per un importo massimo del 75% del montante accumulato.

Le richieste di anticipazione possono essere reiterate, anche con riferimento alla medesima causale, fino al raggiungimento del limite massimo erogabile, pari al 75% del totale dei versamenti, compreso il TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate.

Puoi riscattare tutta la tua posizione individuale nel caso di una **sopravvenuta invalidità permanente** o **inoccupazione superiore ai 48 mesi**, per **dimissioni** o **licenziamento**. Puoi invece richiedere il riscatto di una parte della tua posizione, nella misura del 50%, se sei **inoccupato da almeno 12 mesi** (e non oltre 48) ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di **mobilità** o alla **cassa integrazione guadagni**, ordinaria o straordinaria (per almeno 12 mesi a zero ore).

DA RICORDARE

In materia di prestazioni, ai dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali di categoria, si applica la diversa disciplina contenuta nel decreto lgs. 124/1993.

PER SAPERNE DI PIÙ

I fondi pensione per i lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato

Guida ai documenti informativi relativi alle prestazioni

Prima del pensionamento, se hai richiesto un'anticipazione o un riscatto (totale o parziale), la forma pensionistica complementare ti invia – entro 30 giorni dalla liquidazione della prestazione – il **Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita**.

Al momento del pensionamento, puoi consultare il **Documento sulle rendite** – a disposizione sul sito *web* del fondo o della società istitutrice dello stesso – per avere informazioni dettagliate sulle possibili scelte in tema di prestazioni e sulle condizioni di rendita applicate.

Se decidi di richiedere l'intera posizione individuale in un'unica soluzione, il fondo pensione ti invia – entro 30 giorni dalla liquidazione della prestazione – il **Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita**.

Se decidi di richiedere la prestazione in rendita, il fondo pensione ti invia il **Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni in rendita**.

Per tutta la durata del pensionamento il fondo, o l'impresa di assicurazione nel caso in cui la rendita venga erogata da quest'ultima, invia con cadenza annuale il **Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione**. Il documento fornisce informazioni di dettaglio relative agli importi pagati, al tasso di rivalutazione applicato alla rendita, alle date di pagamento e altre informazioni relative alla fase di erogazione della prestazione.

Quali prestazioni pensionistiche puoi ottenere

Al **raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria**, e a condizione che tu abbia almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure tre anni se concludi il rapporto di lavoro e ti sposti in altri paesi dell'Unione Europea), **potrai scegliere quale tipo di prestazione** ottenere con la tua posizione individuale:

- ✓ una **rendita vitalizia**, ricevendo così la tua pensione complementare per tutta la vita. La rendita vitalizia viene pagata dall'impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica complementare è convenzionata (o direttamente dalla forma se autorizzata dalla COVIP). L'importo della rendita si ottiene applicando alla posizione individuale accumulata un coefficiente di trasformazione, che dipende dalla speranza di vita, dal tasso tecnico e dai costi applicati. Puoi scegliere la rendita tra quelle offerte dalla forma, oppure trasferire la tua posizione individuale presso un'altra forma per avvalerti di eventuali migliori condizioni di rendita;
- ✓ optare per una **rendita a durata definita**. Ricevi il montante previdenziale accumulato in rate per un periodo prestabilito, calcolato in base alla tua aspettativa di vita residua al momento della richiesta (o per un numero di anni maggiore, su tua richiesta, se la forma lo prevede);
- ✓ effettuare dei **prelievi liberamente determinabili**. Puoi effettuare dei prelievi dal montante previdenziale accumulato, scegliendo quando farli e il relativo importo, nei limiti dell'ammontare delle rate maturate e non riscosse di una rendita teorica a durata definita;
- ✓ optare per un'erogazione **frazionata del capitale**. Ricevi il montante previdenziale accumulato in rate periodiche distribuite su un periodo di tua scelta, nel rispetto della durata minima di cinque anni.
- ✓ ottenere **fino a un massimo del 50% del capitale accumulato in un'unica soluzione** e il restante in una delle altre prestazioni pensionistiche (rendita vitalizia, rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata del capitale);
- ✓ liquidare **tutta la tua posizione** in **capitale**, se rientri nei casi previsti dalla legge, cioè se il tuo montante accumulato è esiguo o se sei un "vecchio iscritto" (cioè se hai aderito prima del 29 aprile 1993 a un fondo pensione già istituito alla data del 15 novembre 1992).

Le prestazioni in forma di rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili e di erogazione frazionata, sono erogate dai fondi a contribuzione definita, che provvedono altresì a gestire il **montante residuo** – per cui l'**importo delle prestazioni può variare in funzione dei risultati della gestione** – e non sono tra loro cumulabili. Iniziata l'erogazione, la scelta non può essere revocata, salvo che tu scelga di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia.

DA RICORDARE

Maturati i requisiti per il pensionamento, se lo desideri, puoi anche proseguire volontariamente la partecipazione alla forma pensionistica (con o senza contribuzione), rinviando il momento di accesso alla prestazione pensionistica.

DA RICORDARE

Ai pubblici dipendenti si applicano le prestazioni previste nel decreto lgs. 124/1993.

PER SAPERNE DI PIÙ

I fondi pensione per i lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato

DA RICORDARE

Informazioni dettagliate sulle possibili scelte al momento del pensionamento sono contenute nel **Documento sulle rendite** e nel **Supplemento alla Nota Informativa** a disposizione sul sito *web* del fondo o della società istitutrice dello stesso.

Dal momento in cui eserciti il diritto a una prestazione pensionistica complementare, non puoi più esercitare determinate prerogative (trasferimenti, riscatti, anticipazioni, RITA) ad eccezione dello *switch* di comparto.

L'erogazione di una prestazione non consente di versare ulteriore contribuzione alla forma, salvo nell'ipotesi che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.

Al momento della richiesta della prestazione pensionistica puoi anche valutare di assicurare, in caso di decesso **durante l'erogazione della prestazione,** l'erogazione della rendita (rendita reversibile) o del capitale residuo a un soggetto da te designato. Se hai scelto la **rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili** o **l'erogazione frazionata**, il montante residuo è riscattato dai soggetti da te designati al momento della scelta della prestazione. È possibile confermare anche i soggetti in precedenza indicati durante la fase di accumulo.

In caso di decesso **prima della richiesta della prestazione pensionistica complementare**, la tua posizione individuale è riscattata dai soggetti da te designati oppure, in assenza di designazione, dagli eredi. Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico iscritti a un fondo pensione negoziale, la posizione è riscattata dal coniuge o dai figli o, se viventi e a carico dell'iscritto, dai genitori.

È importante valutare con attenzione quale prestazione pensionistica scegliere tra quelle offerte, tenendo conto della tua pensione pubblica, delle tue esigenze e del tuo stile di vita.

Se scegli la rendita vitalizia potrai contare su un'integrazione della tua pensione obbligatoria per tutto il periodo di pensionamento. Distribuendo nel tempo il capitale accumulato, la rendita ti consentirà di regolare meglio le spese in relazione ai tuoi bisogni.

La scelta di ricevere la prestazione in capitale ti consente di disporre di una somma da utilizzare per esigenze personali immediate. Se scegli la rendita a durata definita, puoi disporre di entrate periodiche programmate per un periodo prestabilito. Se scegli i prelievi liberamente determinabili, puoi adattare i prelievi in base alle tue esigenze. L'erogazione frazionata del capitale ti permette di personalizzare la durata e la frequenza delle rate.

Ad eccezione della rendita vitalizia, tutte le altre possibili prestazioni pensionistiche ti espongono al **rischio longevità**, cioè al rischio di non avere denaro sufficiente per affrontare con serenità l'età anziana.

Al verificarsi di determinate circostanze previste dalla legge e in prossimità del pensionamento, ti è consentito anticipare la prestazione pensionistica complementare rispetto alla pensione obbligatoria (vedi il riquadro sulla RITA). L'erogazione della prestazione pensionistica non è cumulabile con la RITA già in corso di liquidazione.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Prima che maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, puoi richiedere l'erogazione di una **rendita integrativa temporanea anticipata** (cosiddetta **RITA**), fino al conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, quando sono presenti tutte queste condizioni:

- ✓ hai cessato l'attività lavorativa
- ✓ ti mancano non più di 5 anni rispetto all'età per la pensione di vecchiaia
- ✓ hai un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nel tuo regime obbligatorio
- ✓ hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (ovvero 3 anni se sei un lavoratore in mobilità nei Paesi dell'Unione Europea).

Oppure quando sono presenti tutte queste condizioni:

- ✓ hai cessato l'attività lavorativa
- ✓ sei inoccupato da più di 24 mesi
- ✓ ti mancano non più di 10 anni rispetto all'età per la pensione di vecchiaia
- ✓ hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (ovvero 3 anni se sei un lavoratore in mobilità nei Paesi dell'Unione Europea).

La RITA consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte (a seconda delle proprie esigenze) della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori (inclusi i dipendenti del pubblico impiego) che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.

**regime fiscale in vigore dal 2007*

La fiscalità

L'adesione alla previdenza complementare consente di beneficiare di una tassazione agevolata* rispetto ad altre forme di risparmio:

DA RICORDARE

Se sei un lavoratore autonomo in regime forfettario ricorda di comunicare al fondo pensione i contributi versati, in quanto non deducibili, affinché godano dell'esenzione fiscale al momento del pagamento delle prestazioni.

DA RICORDARE

Il TFR versato alla previdenza complementare concorre a formare la tua posizione di previdenza complementare e quindi è tassato in modo agevolato.

Se il TFR viene lasciato in azienda, sulla rivalutazione annua si applica l'imposta sostitutiva del 17% e sulle somme liquidate si applica la tassazione separata in base all'aliquota media IRPEF a cui è soggetto il lavoratore.

- ✓ **contribuzione: puoi dedurre dal tuo reddito complessivo i contributi versati alla forma pensionistica complementare, fino al limite di 5.300,00 euro all'anno.**
  Tale importo comprende l'eventuale contributo del tuo datore di lavoro e i versamenti che puoi aver effettuato a favore dei soggetti fiscalmente a carico per l'importo da questi non dedotto, nonché i contributi versati per reintegrare eventuali anticipazioni già ottenute. È esclusa dalla deduzione la quota del TFR versata.
  Gli eventuali contributi versati e non dedotti (inclusi quelli che superano il limite annuo di 5.300,00 euro) vanno comunicati al fondo pensione entro l'anno successivo al versamento affinché non vengano assoggettati a tassazione al momento dell'erogazione delle prestazioni;

- ✓ **rendimenti realizzati dalla forma pensionistica complementare: la tassazione varia in base alla composizione degli investimenti della forma pensionistica.**
  I rendimenti derivanti dagli investimenti in titoli di Stato e altri titoli equiparati sono tassati con un'aliquota agevolata del 12,50%; i rendimenti realizzati dagli altri tipi di investimento sono tassati al 20% (rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario);

- ✓ **al momento del pagamento della prestazione pensionistica: la tassazione è molto favorevole.**
  Le somme che riceverai al momento del pensionamento – incluse dal 1° luglio 2026 la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili – sono tassate con un'aliquota agevolata del 15%. Tale percentuale si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare; se questa è superiore a 15 anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione fino al limite massimo di riduzione pari a sei punti percentuali. **Con almeno 35 anni di contribuzione, quindi, l'imposta scende al 9%.** L'erogazione frazionata del capitale è invece tassata con un'aliquota agevolata che varia tra il 20% e il 15%, in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare. Viene tassata solo la parte relativa ai contributi dedotti dal reddito imponibile durante il periodo di partecipazione al fondo pensione e alle quote di TFR versato. Gli eventuali contributi non dedotti non sono tassati se li hai comunicati alla forma pensionistica complementare. Non è tassata, inoltre, la parte di posizione individuale relativa ai rendimenti, in quanto già tassati in fase di accumulo;

- ✓ **anticipazioni:** le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con un'aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. A tutte le altre tipologie di anticipazione viene applicata, invece, l'aliquota ordinaria del 23%;

- ✓ **riscatti:** i riscatti della posizione individuale a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione sono tassati con l'aliquota del 23%. Nei casi di riscatto per inoccupazione di durata non inferiore a 12 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria e invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, si applica un'aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare;

- ✓ **RITA:** tassata con un'aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9% in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare.

DA RICORDARE

Informazioni dettagliate sulla fiscalità della previdenza complementare sono contenute nel **Documento sul regime fiscale** a disposizione sul sito *web* della forma pensionistica o della società istitutrice della stessa.

Un esempio di vantaggio fiscale sui contributi



Carlo è un lavoratore dipendente con un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, prima di eventuali deduzioni, di 30.000 euro. Versa a una forma di risparmio 2.000 euro, che non sono deducibili. L'IRPEF lorda, sulla base delle aliquote vigenti nel 2026, è pari a 7.100 euro. La disponibilità nell'anno, dopo il versamento e l'IRPEF lorda, è quindi pari a 20.900 euro (30.000 – 2.000 – 7.100).



Paolo è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito che aderisce a una forma pensionistica complementare, versando un contributo annuo di 2.000 euro.

Poiché il versamento effettuato è inferiore al limite massimo di 5.300 euro, Paolo può dedurre l'intero importo dal proprio reddito imponibile (e avrebbe ancora la possibilità di dedurre ulteriori versamenti fino a 3.300 euro), che risulta quindi pari a 28.000 euro. L'IRPEF lorda è pari a 6.440 euro. La disponibilità nell'anno, dopo il versamento e l'IRPEF lorda, è quindi pari a 21.560 euro (30.000 – 2.000 – 6.440).



A parità di reddito e di somme versate, Paolo, grazie alla deducibilità dei contributi alla previdenza complementare, dispone nell'anno di 660 euro in più rispetto a Carlo.



Un esempio* di come viene tassata la pensione complementare



Paolo è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare contribuendo per 37 anni.

Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare (rendita vitalizia) per il primo anno pari a 7.000 euro. Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 siano la parte imputabile ai contributi versati, per i quali Paolo ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione.

Per effetto del sistema di tassazione, viene applicata l'aliquota agevolata del 9% sulla parte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro.



Paolo riceve in quell'anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro [7.000 – (4.900 × 9%)].

**L'esempio ipotizza che l'intera prestazione sia soggetta al regime fiscale applicabile ai contributi versati dal 1° gennaio 2007.*

Un esempio di come viene tassato il TFR



Maria è una lavoratrice dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare versando l'intera quota di TFR futuro.

Carlo è un lavoratore dipendente che mantiene invece il TFR in azienda.



Si ipotizza che il TFR nella forma pensionistica complementare si rivaluti nel tempo come il TFR in azienda e che il TFR accumulato dopo 37 anni sia pari a 100.000 euro. Per effetto del sistema di tassazione, al TFR accumulato nella forma pensionistica complementare viene applicata un'aliquota del 9%, mentre sul TFR liquidato viene applicata un'aliquota (media minima) del 23%.

Maria riceve dalla forma pensionistica complementare un capitale netto pari a 91.000 euro (100.000-100.000x9%) mentre **Carlo** riceve 77.000 euro (100.000-100.000x23%).



Maria riceve dunque un capitale superiore del 18% rispetto a Carlo (14.000 euro in più) per effetto del vantaggio fiscale riconosciuto alla previdenza complementare.



Un esempio di previdenza complementare per i liberi professionisti

Antonio e **Vittoria** hanno la stessa età e decidono di aderire alla previdenza complementare, scegliendo lo stesso fondo pensione e lo stesso comparto di investimento. Al momento del pensionamento entrambi riceveranno, oltre alla pensione obbligatoria erogata dalla cassa di previdenza, anche una pensione complementare, con qualche piccola differenza.



Antonio, infatti, è un libero professionista in regime di partita IVA ordinario. Ogni anno versa 2.500 euro alla forma pensionistica e deduce tali contributi dal suo reddito imponibile.



Vittoria è una libera professionista con regime di partita IVA forfettario e non ha altri redditi soggetti a IRPEF. Anche lei versa alla stessa forma pensionistica 2.500 euro all'anno. In ragione del regime forfettario, Vittoria non può dedurre dal reddito i contributi versati e comunica ogni anno alla forma pensionistica i contributi non dedotti nell'anno precedente.

Antonio e **Vittoria** vanno in pensione insieme, dopo 37 anni di contribuzione e ricevono la stessa pensione complementare lorda di 7.000 euro.

La tassazione della pensione complementare di Antonio e Vittoria sarà però differente, in ragione del loro diverso regime fiscale durante la fase di contribuzione.



Antonio, in regime ordinario, avendo beneficiato della deducibilità dei contributi nel periodo di accumulo, verrà tassato sulla parte di pensione complementare imputabile ai contributi versati, con un'aliquota agevolata del 9%. La sua pensione netta sarà pari a 6.559 euro.



Vittoria, in regime forfettario, non ha beneficiato della deducibilità fiscale dei contributi durante il periodo di accumulo. Al momento del pensionamento la sua pensione complementare, pari a 7.000 euro, sarà esente da tassazione.

Cosa fare se qualcosa non va

Se dovessi riscontrare irregolarità o anomalie che riguardano la forma pensionistica complementare alla quale sei iscritto, rivolgiti in primo luogo alla forma stessa, che è tenuta a rispondere alla tua richiesta in modo chiaro, tempestivo ed efficace.

PER SAPERNE DI PIÙ

Puoi consultare sul sito della COVIP la Guida pratica alla trasmissione degli esposti

Se la forma pensionistica non ti risponde o lo fa in modo insoddisfacente, puoi inviare un esposto alla COVIP. La COVIP esamina le situazioni portate alla sua attenzione, dalle quali possono emergere comportamenti irregolari o anomali dei fondi e valuta, nell'ambito della propria attività di vigilanza, quali iniziative adottare nei confronti della forma pensionistica complementare interessata.

Le parole della previdenza

Coefficiente di trasformazione
Nella previdenza complementare, per determinare l'importo della rendita vitalizia a cui l'aderente ha diritto viene applicato al capitale accumulato il coefficiente di trasformazione. Si tratta di un numero che viene determinato su base statistica, varia in base all'età dell'aderente al momento del pensionamento e tiene conto di alcune caratteristiche dell'aderente, tra cui la speranza di vita media residua e il genere

Comparto di investimento
Opzione di investimento offerta dal fondo pensione caratterizzata da una specifica combinazione rischio-rendimento e da un orizzonte temporale di investimento

COVIP
La COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, è l'autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema della previdenza complementare, a tutela degli aderenti e del loro risparmio previdenziale

Deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare
Agevolazione fiscale riconosciuta dallo Stato che consiste nella possibilità di sottrarre dal proprio reddito complessivo l'importo di alcune spese effettuate, entro determinati limiti, diminuendo così la tassazione IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). I contributi versati a favore della previdenza complementare sono deducibili fino al limite di 5.300 euro all'anno. L'agevolazione vale anche se questi contributi sono versati a favore dei propri figli o familiari fiscalmente a carico

Diversificazione del rischio
Se mettiamo tutte le uova in un paniere corriamo il rischio che cadendo si rompano tutte. Lo stesso vale per gli investimenti: concentrarli in un solo strumento ci espone a un rischio maggiore di subire perdite elevate. Per ridurre il rischio di rompere le uova bisogna metterle in panieri diversi. Per diversificare il rischio, occorre non mettere tutti i soldi in un unico investimento, ma investire in più investimenti non reciprocamente correlati (ossia che hanno un andamento che non va nella stessa direzione)

Inflazione
L'inflazione è la crescita nel tempo del livello generale dei prezzi dei beni di consumo e dei servizi che le persone normalmente acquistano. Quando vi è inflazione con la stessa somma di denaro si acquistano meno beni e servizi. In altri termini il potere di acquisto del denaro diminuisce

Interesse composto

Quando una somma di denaro viene impiegata per più periodi, gli interessi vengono calcolati alla fine di ciascuno di essi. Gli interessi già maturati vengono sommati al capitale e l'importo complessivo rappresenta la base, cioè il nuovo capitale, per calcolare i nuovi interessi, quelli del periodo successivo. Si dice infatti che gli interessi maturano altri interessi. Il meccanismo si ripete per i periodi successivi e si definisce "interesse composto". Maggiore è il periodo di investimento, maggiori sono gli interessi che maturano per effetto di tale meccanismo

Life cycle

Linee o percorsi di investimento che prevedono meccanismi che consentono la graduale riduzione dell'esposizione al rischio finanziario all'aumentare dell'età o del numero di anni al pensionamento dell'aderente

Metodo contributivo e metodo retributivo

Con il metodo contributivo la pensione viene calcolata sulla base dei contributi versati nel corso dell'intera vita lavorativa, rivalutati annualmente con un coefficiente di capitalizzazione, e dell'età al momento del pensionamento.
Con il metodo retributivo la pensione viene calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata e della media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa

Montante

Nella previdenza complementare, il montante fa riferimento ai contributi complessivamente versati dall'aderente durante l'intera attività lavorativa, incrementati dei rendimenti derivanti dall'investimento finanziario degli stessi e al netto dei costi imputati alla sua posizione individuale

Pensione complementare

È la pensione erogata (come rendita vitalizia) dai fondi pensione che integra quella obbligatoria, ma non la sostituisce. La pensione complementare può essere richiesta una volta raggiunta l'età pensionabile, con almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare

Pensione obbligatoria o di base

È la pensione erogata dall'INPS e dalle Casse professionali

Posizione individuale

È il conto personale dell'aderente nel quale confluiscono i contributi versati e i rendimenti netti ottenuti con la gestione finanziaria del fondo pensione

Regime (di finanziamento) a capitalizzazione

Quando i contributi versati per i lavoratori attivi vengono accantonati in conti individuali e investiti nei mercati finanziari da gestori specializzati al fine di produrre dei rendimenti di gestione. L'ammontare accumulato da ciascun individuo costituisce la base per il successivo pagamento della prestazione pensionistica. Questo regime è applicato nella previdenza complementare

Regime (di finanziamento) a ripartizione

Quando i contributi previdenziali versati nell'anno solare di riferimento per i lavoratori attivi sono utilizzati per finanziare il pagamento delle prestazioni pensionistiche di chi è già in pensione. Questo regime è presente nella previdenza di base

Rischio di longevità

Si riferisce al rischio di vivere più a lungo di quanto ci si possa ragionevolmente aspettare. Ciò comporta che i risparmi possano non essere sufficienti per affrontare serenamente la terza età. È importante considerare questo rischio nelle decisioni di risparmio e di investimento

Sistema previdenziale italiano

Il sistema previdenziale italiano, come dice il nome, si riferisce alla previdenza e si compone di tre pilastri: il primo è costituito dalla previdenza obbligatoria, il secondo dalla previdenza complementare ad adesione collettiva e il terzo dalla previdenza complementare individuale

Speranza di vita

La speranza di vita esprime il numero medio di anni che ci si può attendere di vivere. Nel linguaggio comune per speranza di vita si intende la durata media della vita, cioè gli anni che un neonato potrebbe attendersi di vivere. In ambito previdenziale, invece, si fa di solito riferimento alla speranza di vita a una determinata età. Per esempio, la speranza di vita a 65 anni indica il numero di anni che una persona di 65 anni potrebbe attendersi di vivere.

Tasso di sostituzione

È un numero percentuale che esprime il rapporto tra la prima rata annua di pensione riscossa e l'ultima retribuzione annua percepita. Per esempio, un tasso di sostituzione del 60% vuol dire percepire nel primo anno di pensionamento una pensione annua pari al 60% dello stipendio ricevuto nell'ultimo anno di lavoro.

COVIP
COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Con questa Guida la COVIP intende illustrarti, con un linguaggio semplice e con l'aiuto di alcuni esempi, cos'è la previdenza complementare, quali sono le forme pensionistiche complementari a cui puoi aderire e cosa è necessario conoscere per scegliere in modo informato il piano previdenziale più adatto alle tue esigenze

Le informazioni contenute nella Guida sono basate sulla normativa in vigore al momento della sua redazione. Per essere certo che tu stia consultando la versione più aggiornata verifica sul sito *www.covip.it*